

**LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2015, N. 11**

**Istituzione del nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo<sup>1</sup>**

**CAPO I**

**Istituzione del Comune di Castel Ivano**

**Art. 1 (Fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo)**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Castel Ivano è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Castel Ivano le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Spera alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive

---

<sup>1</sup> In B.U. 4 agosto 2015, n. 31 – suppl. n. 2.

---

---

modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

**Art. 2 (Capoluogo e sede del Comune)**

1. La sede legale del Comune di Castel Ivano è situata nell'abitato di Strigno, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

**Art. 3 (Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)**

1. Il Comune di Castel Ivano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Spera, Strigno e Villa Agnedo.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

---

---

**Art. 4 (Beni di uso civico)**

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

**CAPO II**

**Disposizioni transitorie**

**Art. 5 (Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

**Art. 6 (Organizzazione amministrativa provvisoria)**

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione

---

---

amministrativa provvisoria del Comune di Castel Ivano e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

**Art. 7 (Regime degli atti)**

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

**Art. 8 (Mobilità del personale)**

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

**Art. 9 (Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale)**

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

---

---

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Castel Ivano, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Castel Ivano.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Castel Ivano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Strigno vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

#### **Art. 10<sup>2</sup>**

#### **Art. 11 (Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo)**

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a cinque assessori.

---

<sup>2</sup> Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1 della l.r. 24 maggio 2016, n. 3.

---

---

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Castel Ivano è pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

**Art. 12 (Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)**

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Castel Ivano spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello base.

**Art. 13 (Esercizio provvisorio)**

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Castel Ivano, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

**Art. 14 (Norma di rinvio)**

1. Al Comune di Castel Ivano spettano i contributi che erano previsti dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4

---

---

gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

**Art. 15 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

